



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.171

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI CAO

Oggetto: Legge 25 settembre 2020, n. 124 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28-9-2020 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, indicata in oggetto.

Il decreto-legge, composto da 3 articoli e da un allegato, detta disposizioni urgenti dirette a contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19. Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, il provvedimento è diretto a prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legge n.19/2020 e nel decreto-legge 33/2020, che hanno disciplinato, rispettivamente, l'applicazione delle misure per contrastare l'espandersi dell'epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto medesimo.

Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1 comma 1-bis, (inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati) - Modificando la lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 19/2020 esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).

Articolo 2-bis, commi 1 e 5, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario - Le norme oggetto della presente proroga, di cui all'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, concernono **sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed agli operatori socio-sanitari (comma 1, lettera a), e commi da 2 a 4) ovvero a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

collocato in quiescenza (comma 5) sia (al comma 1, lettera b)) una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto.

In particolare, il comma 1, lettera a), ed i commi da 2 a 4 dell'articolo 2-*bis* consentono il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie, nonché agli operatori socio-sanitari. Gli incarichi in oggetto sono di durata non superiore a sei mesi, prorogabili, nell'ambito dell'anno 2020, in ragione dell'eventuale perdurare dello stato di emergenza - si ricorda che la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, termine che coincide con le misure di proroga di cui al presente decreto-legge.

Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli Ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

In tale ambito, il comma 3 concerne specificamente i medici e la lettera a) del comma 1 reca disposizioni particolari per i medici in formazione specialistica, mentre i commi 2 e 4 stabiliscono disposizioni comuni.

In particolare, il comma 3 specifica che gli incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali.

Riguardo ai medici in formazione specialistica, il comma 1, lettera a), fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.

Il comma 1, lettera a), specifica altresì che: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante lo stato di emergenza in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il comma 2 prevede, in primo luogo, che i contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza dei presupposti di cui al comma 1 siano nulli di diritto.

In secondo luogo, il comma 2 dispone che le attività di lavoro prestate (durante lo stato di emergenza) ai sensi del presente articolo siano computate ai fini del requisito di anzianità posto dalla disciplina transitoria - relativa a possibili procedure concorsuali riservate per l'accesso all'impiego in pubbliche amministrazioni - di cui all'articolo 20, commi 2, 11 e 11-*bis*, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni.

Il comma 4 fa salvi gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), già conferiti, per le medesime finalità, dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al 10 marzo 2020 (data



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

di entrata in vigore del citato D.L. n. 14), fermi restando il limite massimo di durata stabilito dalla suddetta lettera a) e le previsioni di cui al comma 2.

Il comma 5 consente, in via transitoria, il ricorso alla stipulazione, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, di contratti di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) con personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale); più in particolare, la norma individua le categorie interessate nei dirigenti medici, veterinari, sanitari e nel personale del ruolo sanitario del comparto sanità collocati in quiescenza, nonché negli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.

La fattispecie di cui al comma 5 è stabilita in deroga alle norme che, per le pubbliche amministrazioni, limitano le possibilità sia di ricorso a tale tipo di contratti sia di conferimento di incarichi a soggetti già titolari di un trattamento di quiescenza.

Gli incarichi di lavoro autonomo oggetto delle deroghe in esame non possono avere una durata superiore a sei mesi. Il comma 5 fa anche riferimento al limite temporale costituito dal termine dello stato di emergenza - come accennato, il termine dello stato di emergenza, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, è stato prorogato al 15 ottobre 2020, termine che coincide con le misure di proroga di cui al presente decreto-legge.

Le deroghe sono poste al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza e sono ammesse previa verifica dell'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore.

Gli incarichi di cui al presente comma 5 possono essere conferiti, se necessario, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, nei limiti delle risorse indicate per ciascuna regione (o provincia autonoma) e per varie finalità dal decreto direttoriale 10 marzo 2020 e dalle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Per i compensi relativi ai suddetti incarichi, non si applicano le limitazioni per il cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico liquidato in base alla cosiddetta quota 100.

Il comma 1, lettera b), dell'articolo 2-bis reca una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di professionisti sanitari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale; la normativa concerne i seguenti professionisti sanitari (in formazione specialistica): medici; medici veterinari; odontoiatri; biologi; chimici; farmacisti; fisici; psicologi.

Si ricorda che la disciplina transitoria summenzionata ammette che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale procedano, entro il 31 dicembre 2022, alla stipulazione di tali contratti con i suddetti professionisti sanitari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali (come consentito dalla medesima disciplina transitoria), siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate. La possibilità di partecipazione (e la conseguente possibilità di assunzione a tempo determinato e parziale) concerne i soggetti iscritti al terzo anno o successivi del relativo corso di formazione specialistica.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

La deroga di cui alla presente lettera b) consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale previsto dalla medesima disciplina transitoria. In base alla linea del comma 1, la deroga trova applicazione per le assunzioni effettuate durante il perdurare dello stato di emergenza in oggetto - come accennato, il termine dello stato di emergenza, in base alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, è stato prorogato al 15 ottobre 2020, termine che coincide con le misure di proroga di cui al presente decreto-legge. La lettera b) in esame specifica che le assunzioni devono essere effettuate in ogni caso nell'ambito delle strutture accreditate della rete formativa e che l'attività dei soggetti così assunti deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. Restano fermi i limiti e le altre modalità posti dalla suddetta disciplina transitoria, anche con riferimento al trattamento economico (relativo ai soli medici in formazione specialistica).

La disciplina transitoria - rispetto alla quale è posta la presente deroga - demanda la definizione - per i soggetti interessati dai summenzionati rapporti di lavoro a tempo determinato - delle modalità di svolgimento della formazione specialistica - la quale prosegue a tempo parziale - e delle attività formative (teoriche e pratiche) previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria a specifici accordi tra le regioni o le province autonome e le università interessate; questi ultimi sono conclusi sulla base di un accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Con la deroga temporanea di cui alla lettera b) si consente che le assunzioni siano effettuate sulla base di accordi conclusi (dalla regione o dalla provincia autonoma e dalle università interessate) anche in assenza dell'accordo quadro summenzionato.

Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Servizio sanitario nazionale - Le norme oggetto della presente proroga, di cui ai commi da 1 a 3 e 5 dell'articolo 2-ter del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, consentono, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale. Il citato comma 5 reca, in merito, norme specifiche relative ai medici in formazione specialistica.

La possibilità di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui al comma 1 è ammessa durante la vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - si ricorda che la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, termine che coincide con le misure di proroga di cui al presente decreto-legge.

Il conferimento (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) può concernere il personale delle professioni sanitarie e gli operatori socio-sanitari.

Riguardo al richiamo concernente le professioni sanitarie, si ricorda che il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

Riguardo ai medici in formazione specialistica, il comma 5 del presente articolo 2-ter, e successive modificazioni, fa riferimento, per gli incarichi in oggetto, a quelli iscritti all'ultimo o penultimo anno dei relativi corsi di specializzazione.

Gli incarichi in esame hanno la durata di un anno - la durata è stata, tuttavia, ridotta a sei mesi per i medici in formazione specialistica -, non sono rinnovabili e sono conferiti mediante procedure comparative per titoli o colloquio orale o per titoli e colloquio orale, svolte con forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso - per una durata minima di cinque giorni - solo sul sito dell'azienda che lo bandisca (commi 1 e 2).

Il conferimento è ammesso in deroga, se necessario, limitatamente agli oneri relativi al 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale, nei limiti delle risorse indicate per ciascuna regione (o provincia autonoma) e per varie finalità dal decreto direttoriale 10 marzo 2020 e dalle colonne 3 e 5 della tabella di cui all'allegato C del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77. In ogni caso, il ricorso agli incarichi in esame è subordinato alla previa verifica - da parte dei medesimi enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore (comma 1).

Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (comma 3).

Il citato comma 5 prevede, in relazione al termine di durata di sei mesi, stabilito, come detto, per gli incarichi in esame se conferiti ai medici in formazione specialistica, la possibilità di una proroga della durata di questi ultimi incarichi, in ragione del perdurare dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2020, previa definizione dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 548-*bis*, settimo periodo, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni.

Si ricorda che la norma richiamata di cui al comma 548-*bis* prevede, in materia di formazione specialistica a tempo parziale, la stipulazione di specifici accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate, sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tuttavia, durante il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli accordi possono essere conclusi dalla regione o dalla provincia autonoma e dalle università interessate anche in assenza dell'accordo quadro summenzionato.

Il comma 5 dispone altresì che, per le ipotesi di proroga in esame, l'accordo tenga conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero - all'interno dell'ordinaria durata legale del corso di studio - delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Ai sensi del medesimo comma 5: i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante lo stato di emergenza in oggetto, è riconosciuto



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

Si segnala che l'articolo 17-ter del citato D.L. n. 18 del 2020 reca alcune specificazioni sulle modalità di applicazione dell'articolo 2-ter in esame alle aziende ospedaliero-universitarie.

Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta - La presente proroga concerne alcune norme transitorie, poste dall'articolo 2-quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e intese a consentire lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o a quelli di formazione specifica in medicina generale.

Riguardo all'ambito temporale delle disposizioni, la formulazione previgente del citato articolo 2-quinquies faceva riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame, nel testo originario del presente decreto-legge, pone il termine del 15 ottobre 2020 (che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020), mentre la riformulazione (dell'articolo 1, comma 3, e dell'allegato 1) approvata dalla Camera dei deputati pone il termine del 31 dicembre 2021.

In particolare, i commi da 1 a 3, del citato articolo 2-quinquies consentono: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Il successivo comma 4 consente, sempre in via transitoria, ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta.

Il comma 3 specifica che, con riferimento al periodo temporale summenzionato, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo 2006, relativi, rispettivamente, alle modalità di corso a tempo pieno e a tempo parziale di formazione specifica in medicina generale, si intendono integrate dalle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il comma 4 consente che, durante il periodo temporale summenzionato, i medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria assumano incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Anche per tali attività (così come per quelle svolte ai sensi del precedente comma 2), si pone il principio del riconoscimento ai fini del ciclo di studi relativo alla specializzazione e si prevede, come norma di chiusura, che le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurino il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Articolo 3, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Potenziamento delle reti di assistenza territoriale - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

2020 le misure adottate dall'articolo 3 del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive nonché la dotazione di personale sanitario, necessari a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La proroga, richiamata dal n. 4 dell'Allegato 1 al provvedimento in esame, viene attuata nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 4, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disciplina delle aree sanitarie temporanee - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per consentire, alle regioni ed alle province autonome, di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19.

La proroga, richiamata dal n. 5 dell'Allegato 1 al provvedimento in esame, viene attuata nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 4-bis, comma 4, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Unità speciali di continuità assistenziale - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 4-bis del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per l'istituzione di Unità speciali di continuità assistenziale (USCA). Come stabilito dal comma 4 del predetto articolo, le disposizioni avevano efficacia fino al 31 luglio 2020.

La proroga, richiamata dal n. 6 dell'Allegato 1 al provvedimento in esame, viene attuata nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 12, comma 1, D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari.

Più nel dettaglio, l'articolo 12 del Decreto cura Italia (decreto legge 18/2020) dispone che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possono trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.

Articolo 13, commi 1 e 1-bis, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure transitorie adottate dall'articolo 13, commi 1 e 1-bis, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi nonché in materia di cittadinanza relativamente all'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Per permettere, a regioni e province autonome, di attingere ad ulteriori risorse umane e far così fronte alle carenze di personale sanitario, l'articolo 13, comma 1, del Decreto cura



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Italia, consente, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio temporaneo di professioni sanitarie con qualifica conseguita all'estero (Stati dell'Unione europea e Stati terzi). A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo dello Stato di provenienza, alle regioni e province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti.

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale - Il punto n. 13 dell'Allegato contiene il riferimento all'articolo 17-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, relativo al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19. In particolare le disposizioni oggetto di proroga sono quelle di cui ai commi 1 e 6 del citato articolo 17-bis. Il comma 1, amplia il novero di soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza epidemiologica. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE).

Articolo 22-bis, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le iniziative di solidarietà adottate dall'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legge 18/2020 (Decreto cura Italia) in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari. La proroga, richiamata dal n. 13 dell'Allegato 1 al provvedimento in esame, viene attuata nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente. Nel corso dell'emergenza da COVID-19, molti esercenti le professioni sanitarie e anche molti operatori socio-sanitari e sociali sono stati contagiati, e in seguito sono deceduti per effetto diretto ovvero come concausa del contagio del virus.

L'art. 22-bis del decreto-legge 18/2020, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Successivamente, l'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto-legge 34/2020 (L. 77 del 2020) ha modificato l'articolo 22-bis, con la finalità di estendere tale beneficio ai familiari di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e la professione di assistenti sociali.

Articolo 39 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Disposizioni in materia di lavoro agile - L'articolo 1, comma 3, proroga al 15 ottobre 2020 l'efficacia di talune disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile prioritariamente da parte di soggetti con disabilità, nonché da parte di lavoratori immunodepressi, introdotte dall'art. 39 del D.L. 18/2020, richiamato dal n. 14 dell'Allegato 1.

Nel dettaglio, la norma in commento proroga al 15 ottobre 2020 le disposizioni di cui all'art. 39 del D.L. 18/2020, previste, nel testo previgente, fino alla cessazione dello stato



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

di emergenza.

Articolo 73 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Semplificazioni in materia di organi collegiali - Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte regioni ed enti locali

Il punto n. 18 dell'allegato 1 richiama l'articolo 73 del D.L. n.18 del 2020 che consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale e degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi) e degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri. Lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, da parte delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti che non siano già dotati di una regolamentazione che consenta loro il ricorso a tale modalità in via ordinaria, potrà pertanto proseguire sino al 15 ottobre 2020.

Articolo 102, comma 6, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Modalità di svolgimento delle prove compensative per il riconoscimento di qualifiche professionali sanitarie

La proroga in esame concerne una norma transitoria sulle modalità di svolgimento delle prove compensative, per i casi in cui, per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell'Unione), nell'ambito delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, richieda lo svolgimento di tale prova.

La norma transitoria è posta dall'articolo 102, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Riguardo all'ambito temporale delle disposizioni, la formulazione finora vigente fa riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame pone il termine del 15 ottobre 2020, che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

Il citato comma 6 prevede che, nel periodo temporale summenzionato, la prova in oggetto possa essere effettuata con modalità a distanza, con svolgimento della prova pratica secondo la modalità di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 30 settembre 2016, prot. 46319 (circolare concernente le prove finali dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea delle professioni sanitarie). Tale modalità consiste nello svolgimento di una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; la suddetta modalità è alternativa a quella definita dal precedente punto 1 della circolare, che prevede lo svolgimento di una simulazione pratica.

Articolo 6, comma 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) - Esami di abilitazione e tirocini professionalizzanti e curricolari

Il numero 23 dell'Allegato 1- richiamando l'articolo 6, comma 4, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) - proroga (dal 31 luglio) al 15 ottobre l'efficacia delle disposizioni che prevedono che ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione professionali, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 luglio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo al fine di consentire, tra l'altro, il riconoscimento degli anzidetti



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea entro il 15 giugno 2020.

Si ricorda che il Consiglio dei ministri, il 30 luglio 2020, ha deliberato la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato d'emergenza dichiarato lo scorso 31 gennaio.

L'articolo 6 del d.l. n. 22 introduce misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari. I commi 1 e 3 dell'articolo 6 riguardano specificatamente: le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); **le professioni di odontoiatra**, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 101 del d.l. n. 18 prevede, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, la proroga al 15 giugno 2020 dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019. Con la proroga prevista dal provvedimento in esame, tale disciplina trova applicazione con riguardo anche a tutte le sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.

Articolo 38, commi 1 e 6, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata - La proroga in esame concerne una norma transitoria relativa alla corresponsione di incrementi del trattamento economico ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta - norma posta dal comma 1 dell'articolo 38 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40. Riguardo all'ambito temporale della disposizione, la formulazione finora vigente del suddetto comma 1 fa riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame pone il termine del 15 ottobre 2020, che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. La proroga in esame fa letteralmente riferimento anche al comma 6 dello stesso articolo 38 - comma concernente gli specialisti ambulatoriali convenzionati.

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Sperimentazione e uso compassionevole dei medicinali in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - La proroga in esame concerne la disciplina transitoria - posta dall'articolo 40 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 - sulla sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché sull'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti.

Riguardo all'ambito temporale delle disposizioni, la formulazione finora vigente del citato articolo 40 fa riferimento alla durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La proroga in esame pone il termine del 15 ottobre 2020, che coincide con la proroga del suddetto stato di emergenza, stabilita con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

Le misure temporanee in esame hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili. Tali norme assorbono la



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) - articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del presente articolo 40 (il comma 2 dell'articolo 1 della citata L. di conversione n. 40 fa salvi gli effetti giuridici prodottisi prima dell'abrogazione).

Articolo 42, comma 1, quarto periodo, D.L. 23/2020 (L. 40/2020) - Disposizioni urgenti per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le disposizioni urgenti adottate dall'articolo 42 del decreto-legge 23/2020 (Decreto liquidità), per disciplinare il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – Agenas. La proroga, richiamata dal n. 28 dell'Allegato 1 al provvedimento in esame, viene attuata nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 4, commi 1 e 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19- L'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 4, commi 1 e 3 del decreto legge 34/2020 (Decreto rilancio) per disciplinare il riconoscimento, alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza. La proroga, richiamata dal n. 30 dell'Allegato 1 al provvedimento in esame, viene attuata nei limiti delle risorse disponibili, come autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 9 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - Proroga piani terapeutici - Durante l'esame presso la Camera dei deputati, all'Allegato 1, è stato aggiunto il numero 30-*bis* che, in base all'articolo 1, comma 3, proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 le misure adottate dall'articolo 9 del decreto legge 34/2020 (Decreto rilancio) relativo alla proroga di ulteriori 90 giorni dei piani terapeutici in scadenza durante il periodo dell'emergenza epidemiologica in corso. I piani terapeutici interessati devono riferirsi a specifiche patologie che includono ausili, dispositivi monouso e protesici. La proroga si rende necessaria al fine di ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2, limitando l'affluenza negli ambulatori specialistici per ottenere il rinnovo dei predetti piani.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582